

OGGETTO: USI CIVICI - Comune di **ARTENA** (Roma) - Reintegra di terreni di demanio collettivo, a favore del Comune, illegittimamente occupati dalla ditta **PATRIARCA GINO**.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

- **PREMESSO** che:

◦ In data 12 novembre 2007, il perito demaniale per le sistemazione delle terre di uso civico del Comune di Artena, Geom. Domenico Cenci, ha depositato una relazione di perizia a seguito della richiesta di legittimazione presentata dal Sig. Patriarca Gino per quote di terreno appartenenti al demanio civico del suddetto comune;

◦ Detta relazione di perizia non proponeva la legittimazione a favore del richiedente sia in rapporto a presunte irregolarità del possesso del terreno, sia in relazione alle accertate inesistenze di migliorie agrarie in contrasto, quindi, con i requisiti di cui alle disposizione dell’art. 9 della legge 16/06/1927 n° 1766;

◦ Con nota prot. N. 35021 del 4.03.2008, la Direzione Regionale Agricoltura comunicava il rigetto della istanza, per le motivazioni di cui sopra;

◦ In data 17 aprile 2008 la ditta de quo presentava ricorso gerarchico, di conseguenza, in sede puramente amministrativa, e non giurisdizionale, rimandando all’ufficio l’onere del riesame dell’istruttoria;

◦ In relazione alla pervenuta opposizione, la competente struttura Regionale in materia di Usi Civici ha proceduto ad effettuare gli opportuni accertamenti, previo sopralluogo sui terreni oggetto di ricorso, accertando la veridicità di quanto riportato nella perizia del perito demaniale, soprattutto al riguardo della mancanza di requisiti idonei per l’ottenimento di proposte di legittimazione

PRESO ATTO che da quanto sopra riportato esistono motivazioni di carattere agro-economico che di fatto fanno condividere ed aderire alle risultanze del perito demaniale non essendosi riscontrate sui terreni miglioramenti agrari, sostanziali e permanenti, così come prescrive, a tal uopo, l’art. 9 della legge 1766/1927, ovvero quelle chiare situazioni agronomiche, tali da essere considerate funzionali al reddito, anche se integrativo, che ne giustificano la sottrazione al demanio attraverso il procedimento della legittimazione;

PRESO ATTO che con nota prot. N° 126859 del 19 agosto 2008, la Direzione Regionale Agricoltura ha provveduto a comunicare il rigetto del ricorso gerarchico con la conseguente apertura di un procedimento di reintegra demaniale, ed ha invitato, contestualmente, il Comune di Artena ad assumere i provvedimenti inerenti e consequenziali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Artena n. 53 del 30.10.2008, avente ad oggetto “ Demanio di uso collettivo, reintegra di possesso dei terreni Foglio n. 7, part.lle nn. 123 e 242”, con la quale si richiede, alla Regione Lazio, l’adozione del provvedimento di reintegra demaniale

CONSIDERATO pertanto che sussistono tutti i requisiti di legge per adottare un provvedimento di reintegra demaniale a favore del Comune di Artena, titolare dei diritti, ai sensi e per gli effetti del 3° comma, dell’art. 9 della L. n° 1766 del 16/06/1927 – art. 29 del R.D. 26/02/1928 n° 332, riconosciuto, anche il rilevante interesse pubblico connesso alla riappropriazione dei fondi per una più corretta e funzionale gestione degli stessi;

RITENUTO che le spese istruttorie e peritali vanno poste a carico ditte occupatrici, e che, nella fattispecie, non si ritiene di determinare l’importo dei frutti non percetti, stante l’accertata riscossione da parte del Comune di alcuni canoni annui arretrati;

VISTO, altresì, l’art. 33 della L. 16/06/1927 n° 1766;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa riportato :

1. Il Comune di Artena è reintegrato nel possesso dei terreni ricadenti all'interno del **foglio n. 7, particelle n. 242** di Ha 2.32.04 e **n. 123** di Ha 2.06.85, per una superficie complessiva di Ha 4.38.89, del medesimo comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della Legge 16/06/1927 n° 1766 e dell'art. 29 del R.D. 26/02/1928 n° 332.
2. Il sig. **PATRIARCA GINO** nato a ROMA il 9 novembre 1937 e residente a Montecompatri in Via Lago di Nemi n. 238, deve restituire al Comune di Artena il terreno come sopra individuato, illegittimamente occupato, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento.
3. Il Comando della Polizia Municipale del Comune di Artena, ai sensi dell'art. 33 della L. 16/06/1927 n° 1766, dovrà prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alle ditte sopra meglio individuate ed al Sindaco del Comune di Artena tenendo conto che, in caso di inottemperanza del termine di cui sopra, dovrà altresì eseguire la riconsegna del terreno e l'allontanamento degli occupatori abusivi, con verbale che sarà trasmesso al Comune ed alla Direzione Regionale Agricoltura.
4. L'area in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetta alle ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge ivi compresi, art. 1-ter,1-quinquies della L. 431/85 e Testo Unico D.lg. 490/99
5. le spese istruttorie e peritali vanno poste a carico ditte occupatrici, e che, nella fattispecie, non si ritiene di determinare l'importo dei frutti non percetti, stante l'accertata riscossione da parte del Comune di alcuni canoni annui arretrati;
6. Il Comune di Artena dovrà curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa e secondo le direttive delle citate circolari dell'Agenzia del Territorio, le procedure di registrazione e trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti

Avverso questo atto potrà essere presentato ricorso al competente TAR , oppure ricorso al Capo dello Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso il quale sarà inviato.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dr. Guido Magrini